



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/05/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE AREE AGRICOLE INIDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN ATTUAZIONE DELL'ART.4 -LR N.8/2021, MODIFICATO DALL'ART.19 DEL VERBALE N.63/04 DEL 24.02.2022 DI APPROVAZIONE DELLA LR N.5/22

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di Maggio alle ore 18:26, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
CONSIGLIERE	PALOZZO ANNALISA	--
CONSIGLIERE	SBORGIA CAMILLO	SI
CONSIGLIERE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
CONSIGLIERE	D'INNOCENTE LILIANA	SI
CONSIGLIERE	AMBROSINI M. GIULIA	SI
PRESIDENTE	FAIETA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI ANTONELLA	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	CANTO' MICHELE	SI
CONSIGLIERE	FARINACCIA GERMANO	SI
CONSIGLIERE	VADINI EMANUELA	--
CONSIGLIERE	DI MEO DOMENICO	SI
CONSIGLIERE	PETACCIA MARIA	SI
VICE PRESIDENTE	CIUFFI MONICA	SI
CONSIGLIERE	CIUFFI DANTE LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARSILII FEDERICA	SI

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il FAIETA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per illustrare il punto all'ordine del giorno.

Vista la L.R. 11 marzo 2022 n.5 pubblicata nel BURA in data 18 marzo 2022 n.28-Speciale ed entrata in vigore il 19 marzo 2022, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni" nel testo in vigore e di seguito integralmente riportata;

Capo I
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 31/2010)

1. All'articolo 20 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 e' abrogato;

b) il comma 13 e' sostituito dal seguente:

"13. Per la valutazione dei progetti da parte di ARTA Abruzzo si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative, negli atti e nelle linee guida di settore vigenti nelle parti non in contrasto con il presente articolo, compresi gli indirizzi tecnici e criteri di cui alla D.G.R. 227/13 e successive modifiche, come integrata e modificata con D.G.R. 850/19."

Richiamato il provvedimento assunto con verbale del Consiglio Regionale n. 63/04 del 24 febbraio 2022, di approvazione della LR 11.03.2022 n. 5 di cui sopra, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni" che all'art.19 testualmente recita:

Art. 19 (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. n. 8/2021)

L'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)_

1. I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro e non oltre il 31 maggio 2022, possono individuare le zone del territorio comunale inidonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1, non possono essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione in materia."

Considerato che, come riportato nel PRG vigente, ben oltre il 27% del territorio comunale risulta, di fatto, urbanizzato con insediamenti di varia tipologia (zone omogenee A-F individuate dal DM 1444/68), il che corrisponde, in termini numerici, ad una superficie di oltre 8 kmq rispetto ai 30 kmq di estensione dell'intero comune;

Preso atto che sul nostro territorio già insistono vaste estensioni di aree agricole, sulle quali sono stati installati grandi impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (fotovoltaico), che oltre al grave impatto sull'ambiente, sottraggono ampie superfici caratterizzate da tempo immemore da elevate produzioni agroalimentari tradizionali, qualitativamente pregiate, peculiarità dei nostri luoghi, con la conseguente irrimediabile perdita dell'importante patrimonio rurale, socio-culturale di civiltà contadina

nonché ambientale e paesaggistico, avverso la quale questa Amministrazione intende mettere in atto le iniziative, pianificatorie e di programmi, volte alla difesa e valorizzazione dei territori naturali, ivi compresi gli ambiti fluviali (Fiume Pescara e Torrente Nora);

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, richiamate le Linee Guida poste alla base della redazione della Terza Variante al PRG, approvate con propria Delibera di Consiglio n. 51 del 21.12.2021, ribadisce come obiettivo primario il contenimento dell'uso del suolo in tema di sostenibilità ambientale tendente a ottimizzare l'uso a fini urbanistici del territorio agricolo e/o naturale, anche limitando al massimo la percentuale di impegno urbanistico del territorio comunale e rafforzando le norme per la loro conservazione e salvaguardia, il più possibile compatibili con norme e disposizioni vigenti di incentivazione e sostegno all'uso e alla produzione delle nuove forme di energia rinnovabile;

Per quanto sopra, ritenuto opportuno avvalersi di tutte le misure ed i provvedimenti vigenti in materia, da assumere nell'ottica della tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e mirati alla conservazione ed incentivazione della naturale vocazione degli stessi, mantenendo inalterata la memoria della storica cultura rurale come fonte inesauribile per le tradizionali e qualitativamente elevate produzioni agroalimentari e silvo-pastorali tipiche del nostro territorio e, per loro peculiarità, contestualmente garanti del rispetto e della salvaguardia ambientale e del paesaggio;

Il Consiglio Comunale

- richiamata la LR n.8 del 23 aprile 2021 come modificata dalla LR 11 Marzo 2022 n.5, sopra citata, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni", approvata con verbale del Consiglio Regionale n.63/04 del 24.02.2022;
- attesa la propria competenza in materia, attribuita ai sensi dell'art. 42 del TUEL e visti i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Urbanistica e del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli artt.49 e 147bis del citato D.Lgs. n.267/2000.

Intervengono i consiglieri Petaccia, Sborgia, Santavenere, Di Meo, Cantò Michele.

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0,

D E L I B E R A

che tutte le aree omogenee con destinazione agricola nel PRG del Comune di Cepagatti, sono dichiarate inidonee alla realizzazione/installazione di impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare/termico o eolico), ciò al fine di non compromettere o interferire negativamente con la conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale e non depauperare ulteriormente le tradizioni agroalimentari e socio-culturali locali, assicurando in tal modo la salvaguardia delle colture tipiche di qualità, le produzioni biologiche e tradizionali e/o di particolare pregio e limitando, nel contempo, il consumo di suolo e l'impatto ambientale e paesaggistico;

DISPONE

- La trasmissione del presente atto alla Regione Abruzzo per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2021, come modificato dall'art.19 del verbale di Consiglio Regionale n.63/04 del 24.02.2022 di approvazione della LR 11 marzo 2022 n.5.

Con successiva separata votazione:

Presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0

dichiara l'immediata eseguibilità del presente atto e la pubblicazione sull'Albo on line e sul sito Amministrazione Trasparente.

Esce il consigliere Di Meo. Presenti n. 14.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 591 del 17/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile COMARDI FRANCO in data 19/05/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 591 del 17/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 24/05/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
FAIETA ANGELO

Il Segretario Generale
PICA STEFANIA